



IL VICECOMANDANTE  
DIRIGENTE DEI SERVIZI OPERATIVI  
E POLIZIA DI PROSSIMITÀ  
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Venezia, data del Protocollo

OGGETTO: Misure a tutela della circolazione pedonale in Venezia – San Polo - Campo San Rocco in occasione del concerto per le celebrazioni della **Festa di San Rocco** 16 agosto 2024. Ordinanza dirigenziale.

### IL VICECOMANDANTE

**Premesso** che il Sig. Franco POSOCCO in qualità di “Guardian Grando della Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco”, ha richiesto con istanza prot. n. PG24-307860 del 27.06.2024 l’occupazione di suolo pubblico per il giorno 16 agosto 2024 al fine di svolgere un concerto con entrata ad invito;

**Vista** l’autorizzazione prot. n. PG24-395118 del 06.08.2024 con la quale il Comune di Venezia ha autorizzato l’evento e concesso l’occupazione di suolo pubblico di mq 520, in Campo San Rocco, per lo svolgimento del concerto in occasione delle celebrazioni per la Festa di San Rocco;

**Tenuto conto** della necessità, per l’esecuzione del concerto, per la tutela della sicurezza delle persone e la regolarità dei flussi pedonali, di disporre la chiusura del Campo suddetto con conseguente deviazione del flusso pedonale;

**Vista** la Legge 24.11.1981 n. 689;

**Visto** l’art.107 del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

**Visto** l’art.17 paragrafo “i” Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;

**Visto** il provvedimento del Sindaco PG22-206856 del 10 maggio 2022;

### ORDINA

nella giornata del **16 agosto 2024** dalle ore **19:00** alle ore **23:00** e comunque sino al termine della manifestazione, la chiusura al pubblico passaggio del Campo San Rocco al fine di permettere lo svolgimento del Concerto in occasione delle celebrazioni per la festa di San Rocco. Il flusso pedonale verrà deviato in direzione Calle di San Rocco – Crosera San Pantalon – Campo Castelforte.

CITTA' DI  
VENEZIA



IL VICECOMANDANTE  
DIRIGENTE DEI SERVIZI OPERATIVI  
E POLIZIA DI PROSSIMITÀ  
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Le deviazioni della circolazione pedonale e la chiusura dell'area del concerto saranno a carico della Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco.

Al termine del Concerto i luoghi dovranno essere ripristinati al fine di consentire il libero transito pedonale.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 200 n. 267, così come integrato dal decreto-legge 31 marzo 2003, n.50 convertito con legge 20 maggio 2003 n.116, la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 è ammesso il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, della somma di euro 50,00, pari al doppio del minimo edittale.

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza.

L'ordinanza ha efficacia immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni consecutivi, verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito Internet del Comune di Venezia "[www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it)".

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni.

**Il Vicecomandante**  
**Dirigente dei Servizi Operativi e Polizia di Prossimità**  
**- Commissario Superiore Cav. Dott. Gianni Franzoi -**